

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 11.04.2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa:

Le seguenti relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, previste a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche amministrazioni dall'art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, sono state redatte utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012, e sono riferite al pre accordo sottoscritto l'11.04.2024, redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali.

MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto della proposta di accordo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	11.04.2024
Periodo temporale di vigenza	Esercizio finanziario 2023
Composizione della delegazione	Parte pubblica: Direttore Generale: Ing. Secondo Barbero; Direttore amministrativo e Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e personale: Dr. Roberto Giovanetti; Direttore Tecnico: Dott. Giovanni D'Amore; Dirigente Ufficio Amministrazione personale e formazione: Dott.ssa Daniela Alfiero Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU CISL FP FP CGIL UIL FPL Rappresentanze di OO.SS. firmatarie: RSU CISL FP FP CGIL UIL FPL
Soggetti destinatari	Personale del comparto di Arpa Piemonte: Area contrattuale comparto Servizio sanitario nazionale.

Materie trattate dalla proposta di accordo (descrizione sintetica.)		Determinazione dell'importo del premio correlato alla performance art. 9 CCNL 02.11.2022 per l'anno 2023
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	La certificazione sui profili della compatibilità economico-finanziaria e la normativa di competenza dei Revisori dei Conti, sarà acquisita ed allegata alla presente relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	Con DDG n. 10 del 07.02.2023 è stato approvato il "Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023/2025", di cui all'art. 6 del Decreto-legge 80/2021 convertito nella Legge 113/2021, contenente tra l'altro il Piano della performance ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) Con DDG n. 13 del 31.01.2024 è stato approvato il "Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024/2026"
		Questa Agenzia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la "Relazione sulla Performance 2022" ed è in corso di pubblicazione quella per l'anno 2023
		La Relazione sulla Performance 2022 è stata validata dall'OIV in data 06.06.2023

Modulo 2. Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo

L'accordo è stato sottoscritto a conclusione di un percorso partecipato tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le Rappresentanze Sindacali del Comparto Sanità con

l'espressa finalità di aggiornare gli importi relativi ai premi correlati alla performance a seguito della revisione del sistema di classificazione del personale di cui all'art. 15 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022.

Infatti dal 1° gennaio 2023 il personale in servizio è stato automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione che prevede 5 aree e l'inserimento delle ex categorie D e Ds nella medesima Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Come previsto dall'art. 9 comma 5 lettera a) del suddetto CCNL sono demandati alla contrattazione integrativa aziendale *"i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)"*.

La premialità derivante dalla performance organizzativa o individuale è finanziata con le risorse di cui all'art. 103 del già citato CCNL.

L'art. 9 comma 5 lettera b) del già citato CCNL demanda alla contrattazione integrativa aziendale *"i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance"*, al momento confermati rispetto a quanto previsto dal CCIA del 15.05.2001 con riferimento alla scheda di valutazione individuale ed alle percentuali corrispondenti ai punti delle valutazioni.

L'accordo, quindi, individua la quota massima delle risorse da destinare alla premialità nell'ambito del "Fondo premialità e condizioni di lavoro" per l'anno 2023.

B) Sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La spesa conseguente all'attuazione del presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi contrattuali.

Con determinazione dirigenziale n. 71 del 07/02/2023 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi di cui all'art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed all'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022, ammontanti rispettivamente a € 4.628.592,98 ed € 4.776.932,17, in applicazione degli incrementi previsti dalle disposizioni contrattuali.

Le nuove disposizioni contrattuali hanno determinato rispetto al passato una nuova aggregazione delle voci costitutive i fondi contrattuali.

Nel "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", istituito a decorrere dall'annualità 2023, confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022:

- a) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;
- b) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema

degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);

- c) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;
- d) le risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;
- e) le risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

Nel "Fondo premialità e condizioni di lavoro" istituito a decorrere dall'annualità 2023, confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022:

- a) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);
- b) le risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).

Le risorse del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", utilizzato per dare applicazione all'accordo oggetto della presente relazione, sono annualmente destinate anche ai compensi di lavoro straordinario, alle indennità correlate alle condizioni di lavoro (indennità di turno, indennità di rischio radiologico, indennità di polizia giudiziaria) ed al servizio di pronta disponibilità. Trattasi di compensi ed indennità che impattano in misura residuale (17%) rispetto all'entità del fondo nel suo complesso.

Nell'accordo oggetto dell'esame sono individuate nell'importo massimo di € 3.906.308 l'ammontare delle risorse economiche da destinare al finanziamento della premialità per l'anno 2023, destinando al trattamento economico accessorio collegato alla performance organizzativa ed individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

C) Effetti abrogativi impliciti

Elemento illustrativo non pertinente.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

L'accordo in esame conferma l'attuale sistema di valutazione della performance improntato su una differenziazione della premialità in relazione alle diverse professionalità ed ai punteggi conseguiti annualmente dai dipendenti su aspetti quali l'impegno lavorativo,

la tensione verso il risultato, la qualità della prestazione, il grado di coinvolgimento ed integrazione nei processi aziendali, la capacità professionale e di gestione per obiettivi. Nulla viene innovato per quanto attiene alle modalità di valutazione delle prestazioni per cui le previsioni si confermano coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, in quanto l'erogazione delle quote incentivanti viene attuata secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione del personale previsto con Deliberazione del Direttore Generale n. 372/2001.

Mantenuto saldo l'attuazione del principio di promozione del merito e del miglioramento della performance organizzativa ed individuale, l'accordo si è limitato a ridefinire gli importi massimi del premio da corrispondere ai dipendenti inquadrati nell'area di riferimento per l'anno 2023.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

Le progressioni economiche non sono oggetto dell'accordo.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Si richiama quanto già esposto nei punti precedenti.

Coerentemente con quanto previsto nel Piano della Performance confluito all'interno del Piano integrato di Attività e Organizzazione per i trienni 2023/2025 e 2024/2026 approvati rispettivamente con DDG n. 10 del 07.02.2023 e DDG n. 13 del 31.01.2024, l'accordo in esame ha adeguato gli importi massimi del premio da corrispondere ai dipendenti inquadrati nell'area di riferimento, eliminando le differenziazioni fra il personale inquadrato nella ex categoria D e Ds confluiti nell'Area dei professionisti della salute e funzionari di cui al CCNL sottoscritto il 02.11.2022.

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 11.04.2024

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

I fondi per la contrattazione integrativa decentrata, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Sanità, sono stati quantificati in via provvisoria dall'Amministrazione con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Affari amministrativi e personale n. 71 del 07.02.2023.

A tal proposito va ricordato che con l'entrata in vigore del CCNL 02.11.2022 si è assistito rispetto al passato ad una nuova aggregazione delle voci costitutive i fondi contrattuali.

L'ammontare complessivo per l'anno 2023 del Fondo art. 102 (incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) risulta di euro **4.628.592,98**, mentre l'ammontare complessivo del Fondo art. 103 (premialità e condizioni di lavoro) risulta di euro **4.776.932,17** come sotto analiticamente rappresentato.

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI			
CCNL	ART.	DESCRIZIONE	Art.101 CCNL 03/11/2022
3/11/22	102 2.C lett.a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	0,00
3/11/22	102 2.C lett.b.	b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);	450.000,00
3/11/22	102 2.C lett.c.	c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	0,00
3/11/22	102 2.C lett.d.	d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale; Per 776 dipendenti presenti al 31/12/2022.	2.712.606,00

3/11/22	102 2.C lett.e.	e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d). Per 121 dipendenti presenti al 31/12/2022	239.284,76
3/11/22	102 3.C lett.a.	a) degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione;	92.606,14
3/11/22	102 3.C lett.b.	b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;	0,00
3/11/22	102 3.C lett.c.	c) delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;	0,00
3/11/22	102 3.C lett.d.	d) della riduzione del Fondo premialità e condizioni e di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12.	0,00
3/11/22	102 5.C	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi).	134.906,31
3/11/22	102 6.C lett.a.	Alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III garantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all'art. 36;	0,00
3/11/22	102 6.C lett.b.	Ai differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19;	0,00
3/11/22	102 6.C lett.c.	Agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'Art. 23 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e dell'Art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa).	0,00
3/11/22	102 6.C lett.d.	Alla indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018;	109.097,95

3/11/22	102 6.C lett.e.	All'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99, comma 3, lett. c);	861.490,89
3/11/22	102 6.C lett.f	indennità professionale specifica di cui all'art. 108. (Dipendenti presenti al 31/12/2022.)	28.600,93
FONDO CONSOLIDATO AL 1° GENNAIO 2023			4.628.592,98

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO			
CCNL	ART.	DESCRIZIONE	Art.81 CCNL 21/05/2018
3/11/22	art. 103. 2 c let. a.	a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);	281.901,46
3/11/22	art. 103. 2 c let. b.	b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).	3.184.411,40
3/11/22	art. 103.	L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c).	561.586,05
3/11/22	art. 103. 5 c let. a.	a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	554.676,25
3/11/22	art. 103. 5 c let. b.	b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;	
3/11/22	art. 103. 5 c let. c.	c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	125.144,92
3/11/22	art. 103. 5 c let. d.	d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;	0

3/11/22	art. 103. 5 c let. e.	e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	5.796,02
3/11/22	art. 103. 6	L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.	0
3/11/22	art. 103. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	63.416,07
3/11/22	art. 103. 8	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	0
FONDO CONSOLIDATO AL 1° GENNAIO 2023			4.776.932,17

L'accordo sottoscritto in data 11.04.2024 oggetto della presente relazione riguarda l'attribuzione dei premi correlati alla performance per il personale del comparto di Arpa Piemonte.

Il quadro normativo è delineato da:

- art. 40 comma 3 bis del d. lgs. 165/2001 che prevede che (...) la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori;
- art. 9, comma 5 lett. b) del CCNL del 02/11/2022, che demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- art. 103, comma 9, lettera c) del CCNL del 02/11/2022, che destina - tra le altre finalità - le risorse di cui al "Fondo Premialità e condizioni di lavoro" ai premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale e pertanto l'esposizione che segue riguarda esclusivamente tale fondo.

Sezione 1. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022	Euro
RISORSE FISSE STORICHE CONSOLIDATE	4.707.720,08

Sezione 2. Risorse variabili

Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022	Euro
art. 103 comma 5 lettera e) Incrementi RIA: ratei non corrisposti cessati anno 2022	5.796,02
art. 103 comma 7 CCNL 02/11/22 - art. 1 comma 604 L. 234/2021 (euro 68,41 per unità di personale in servizio al 31/12/2018)	63.416,07
TOTALE	69.212,09

Sezione 3. Decurtazioni dal fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione 4. Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02.11.2022	Euro
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	4.776.932,17

Sezione 5. Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione 1. Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione.

Pronta disponibilità e indennità di turno	400.000,00
Indennità rischio radiologico e indennità polizia giudiziaria	149.290,00
Straordinario	77.000,00
Indennità incentivanti per particolari attività	30.000,00
Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	656.290,00

Sez 2. Destinazione specificatamente regolate dal presente Contratto Integrativo.

Spesa per remunerazione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale Euro 3.906.308 per l'anno 2023

Sez.3: Destinazioni ancora da regolare

Avanzo residuale Euro 214.334,17.

Sezione 4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo: Euro 656.290,00

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo: Euro 3.906.308

Totale destinazioni ancora da regolare: Euro 214.334,17

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: 4.776.932,17

Sezione 5 - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

Sezione 6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto dei vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente.

Tab. 1. Schema riassuntivo di costituzione dei Fondi anno 2023 e confronto con i corrispondenti Fondi 2022.

DESCRIZIONE	ANNO 2022 (rif. Det. 28/2022)	ANNO 2023 (rif. Det. 71/2023)
fondo condizioni di lavoro ed incarichi – art. 80 Ccnl 21.05.2018	2.342.427,60	
fondo premialità e fasce – art. 81 Ccnl 21.05.2018	6.624.958,08	

fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art. 102 Ccnl 02.11.2022		4.628.592,98
fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 Ccnl 02.11.2022		4.776.932,17
TOTALI	8.967.385,68	9.405.525,15

Tab. 2. Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo dei fondi per l'anno 2023 e confronto con i corrispondenti fondi 2022.

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023
fondo condizioni di lavoro ed incarichi – art. 80 Ccnl 21.05.2018	1.681.240,48	
fondo premialità e fasce – art. 81 Ccnl 21.05.2018	7.286.145,20	
fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art. 102 Ccnl 02.11.2022		4.135.879,61
fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 Ccnl 02.11.2022		4.197.061,96
TOTALI	8.967.385,68	8.332.941,57
RESIDUO	0	1.072.583,58

Il residuo relativo all'annualità 2022 del fondo condizioni di lavoro ed incarichi – ex art. 80 Ccnl 21.05.2018 ha alimentato il fondo premialità e fasce – art. 81 Ccnl 21.05.2018 ed è stato interamente corrisposto

L'utilizzo per l'anno 2023 è comprensivo delle quote già calcolate in applicazione del pre accordo in data 11.04.2024, oggetto della presente relazione, ed ha carattere previsionale.

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri deli Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione 1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Agenzia dispone di strumenti di monitoraggio e di verifica mensile delle risorse disponibili nei fondi contrattuali in relazione agli importi erogati sulle competenze stipendiali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

I residui relativi ai fondi contrattuali del 2023 saranno erogati con le competenze stipendiali del mese di novembre 2024; l'atto che determina l'ammontare di tali residui costituisce altresì attestazione della chiusura dei fondi anno 2023.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al fondo anno 2023 sopra descritto trovano copertura nelle risultanze contabili dei residui passivi di bilancio riaccertati come da DDG n. 36/2024 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011".

Il Dirigente responsabile
del Dipartimento Affari amministrativi e personale
Dr. Roberto Giovanetti